



Circolare: 045

Destinatari: Docenti - Studenti

Oggetto: Nuove Disposizioni Misure Anticovid

In allegato la nuova ordinanza della Regione Piemonte su norme anticovid del 20/10/2020 - Didattica a distanza (D.A.D.) per le classi dalle seconde alle quinte al 50%



MISURE ANTI COVID-19 IN PIEMONTE DIDATTICA A DISTANZA AL 50% ALLE SUPEIORI PER LE CLASSI DALLE SECONDE ALLE QUINTE E CURRICOLO DEI CENTRI COMMERCIALI NEL 1° SEMESTRE
Nuova ordinanza della Regione Piemonte

Il presidente della Regione Piemonte, **Alberto Cirio**, ha firmato questa sera due nuove ordinanze per implementare le misure di contenimento della pandemia, di fronte al suo lungo governo di confronto con le Prefetture e i sindaci, il presidente di Provincia, il mondo della scuola e le organizzazioni di categoria.

Le novità di rilievo in **Scuola Secondaria di Secondo Grado (Statale e Paritaria)** saranno rilevanti: la didattica digitale e quella in presenza, per una quota non inferiore al 50%, in tutte le classi dal 2° ciclo, ad eccezione della prima.

"Queste ed eventuali di garantire la nostra priorità - **preziosa il presidente Cirio** - -, tali da permettere la scuola sempre aperta, evitando che ogni settimana 75.000 ragazzi si affidino nei mesi di vacanza per tornare a scuola, con un ulteriore rischio di contagio. Parliamo di ragazzi che hanno già 11 anni e che quindi, possono stare in una scuola da soli, senza creare disagio al lavoro dei genitori".

"Le lezioni nelle scuole dell'infanzia, elementari, medie si svolgeranno invece sempre in presenza - sottolinea l'assessore all'Urbanistica **Elisa Chierico** - al posto di una forma educativa fondamentale e irrinunciabile a scuola per chi frequenta il primo anno delle superiori, nella convinzione di continuare ad apprendere con continuità il nuovo metodo di studio e di integrare il tutto di esperienze di gruppo nei compagni e con gli insegnanti. Se dovesse essere necessario proseguire anche gli anni con l'online con questa modalità valuteremo una attenzione analogia anche per i licei che si avvicina alla maturità".

L'ordinanza nasce da un lavoro di confronto con tutto il mondo della scuola e di stretta collaborazione tra la Regione e la sua **Unità di crisi** con il coinvolgimento dell'area geografica amministrativa **Antonio Rinaldi** e l'Ufficio scolastico regionale, con il direttore **Fabrizio Milano**.

In scuola, nella loro autonomia, individueranno le misure che ritengono più idonee per l'organizzazione della didattica a distanza, tenute conto dell'esperto e del contesto organizzativo stesso.

Una seconda ordinanza della Regione Piemonte prevede inoltre a partire **già da questo weekend** la chiusura dei centri commerciali al sabato e la domenica, ad esclusione degli esercizi di vendita di generi alimentari, farmacie e punti vendita, locali di ristorazione e tabaccherie.



DECRETO N. 111 in data 20 ottobre 2020

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Rivista del D.P.C.S. n. 109 del 18 ottobre 2020.

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera g), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, intesa "Attribuzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministero della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale e a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita "Agli atti con l'adozione dell'emergenza d'urgenza, nel compimento la restrizione di centri e organismi di rilevanza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni di ragione della dimensione dell'emergenza e dell'estensione interessamento di più unità amministrative regionali";



DECRETO N. 112 in data 20 ottobre 2020

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle istituzioni scolastiche in Piemonte.

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera g), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, intesa "Attribuzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministero della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale e a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 "Elementi organizzativi attuativi del decreto legge 29 marzo 2020, n. 18, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 12 maggio 2020, n. 31, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 91 del 4 settembre 2020 "Linee di indirizzo per la gestione delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" emessa affinché con il 1 ottobre 2020.